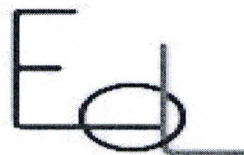


SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento RAGIONERIA

Circolare 26 ottobre 2017

La contabilizzazione dei fondi della contrattazione decentrata

➔ Premessa

Abbiamo constatato una non sempre corretta contabilizzazione, da parte dei Comuni, dei fondi della contrattazione decentrata, motivo per cui in questa circolare cerchiamo di fare un po' di ordine su tale argomento e lo facciamo prendendo spunto in particolare, oltre che dal principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, da un'interessante pronunciamento della Corte dei Conti del Molise che, con la deliberazione n. 161 dello scorso 18 luglio, ha fornito importanti chiarimenti sul tema. A corredo della circolare tratteremo anche altri aspetti che riguardano sempre la contrattazione decentrata. Ci aiuteremo come al solito con degli esempi.

➔ Imputazione contabile del trattamento accessorio e premiante

Innanzitutto occorre evidenziare che la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante deve essere interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota da liquidare nell'esercizio in corso (quella relativa ad esempio all'indennità di rischio, reperibilità, ecc.), nei pertinenti capitoli di spesa, mentre la quota da liquidare nell'esercizio successivo (quella relativa ad esempio alla quota legata al merito e quindi soggetta a valutazione a consuntivo), nei correlati FPV di spesa, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati a tale esercizio.

Alla sottoscrizione del contratto decentrato si dovranno invece impegnare le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente, in base ai nuovi principi contabili armonizzati, agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadranno o diventeranno esigibili.

Questo vuol dire che, ad esempio, nel 2017, oltre alla quota relativa alla costituzione del fondo di tale anno (quota da liquidare nell'anno 2017 + FPV di spesa per la quota esigibile nell'anno 2018), nello stanziamento di bilancio occorrerà considerare la quota di salario accessorio da liquidare nell'anno 2017, prevista nella contrattazione decentrata dell'anno 2016 e finanziata con il FPV in entrata dell'anno 2017.

Facciamo un esempio per illustrare meglio quest'ultimo concetto.

ESEMPIO:

produttività 2017 = 100

produttività 2018 = 95

anno 2017					
entrate			spese		
descrizione	importi	note	descrizione	importi	note
FPV entrata per spese correnti	70	finanziamento della quota di produttività del 2016 esigibile nel 2017	produttività	70	quota di produttività del 2016 esigibile nel 2017
			produttività	35	quota di produttività del 2017 esigibile nel 2017
			FPV produttività	65	quota di produttività del 2017 esigibile nel 2018

anno 2018					
entrate			spese		
descrizione	importi	note	descrizione	importi	note
FPV entrata per spese correnti	65	finanziamento della quota di produttività del 2017 esigibile nel 2018	produttività	65	quota di produttività del 2017 esigibile nel 2018
			produttività	35	quota di produttività del 2018 esigibile nel 2018
			FPV produttività	60	quota di produttività del 2018 esigibile nel 2019

➔ **Costituzione del fondo e sottoscrizione dell'accordo decentrato**

Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base del formale provvedimento di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risulteranno definitivamente vincolate. Non potendo però assumere l'impegno di spesa (che viene effettuato con la sottoscrizione dell'accordo), le correlate economie di spesa confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Nel caso invece di mancata costituzione del fondo, nel risultato di amministrazione vincolato confluirà la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (come previsto dal punto 5.2 del principio contabile applicato 4/2), ovvero la parte stabile, con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile andranno a costituire economie di spesa che confluiscono nella quota disponibile del risultato di amministrazione. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti del Molise attraverso la recente deliberazione n. 161/2017.

Di fatto, quindi, tali risorse non potranno più essere utilizzate per la stessa finalità, posto che il novellato art. 187 del TUEL non prevede più la possibilità di utilizzare la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti

ripetitive (quali sono certamente quelle di cui stiamo trattando), possibilità che con il previgente testo normativo era prevista solo in sede di assestamento generale del bilancio. Peraltro la Sezione molisana afferma che tale regola vale anche per le risorse destinate alla progettazione (oggi incentivi per le funzioni tecniche) e all'avvocatura interna per le sentenze favorevoli, che alimentano la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, anche se hanno specifiche fonti di finanziamento che alimentano il citato fondo.

Concludiamo con un prospetto riepilogativo delle casistiche fin qui affrontate.

fondo costituito	accordo sottoscritto	contabilizzazione
no	no	la parte stabile del fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre la parte variabile confluisce nella quota disponibile del risultato di amministrazione
sì	no	tutto il fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione
sì	sì	tutto il fondo viene impegnato secondo esigibilità della spesa e con finanziamento a mezzo FPV per le spese imputate nell'esercizio successivo

➡ Il contenimento della spesa del personale

Con la deliberazione n. 16/2016, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (che ricordiamo impongono agli enti di contenere la spesa complessiva del personale nei limiti di quella media del triennio 2011/2013, per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità, e di quella del 2008, per gli enti che nel 2015 non erano soggetti a tale vincolo di finanza pubblica), la spesa di personale dell'anno x da assoggettare alle limitazioni di legge deve essere riferita agli impegni di competenza del medesimo esercizio, senza quindi considerare la spesa confluita nel FPV nell'anno x ma conteggiando invece gli impegni in c/competenza dello stesso esercizio, ma riferiti all'anno x-1, allorquando tali oneri risultavano, in base ai nuovi principi armonizzati, contabilmente inserite nel FPV di spesa.

Quindi per la Sezione delle Autonomie la verifica dell'osservanza dei vincoli in materia deve riguardare il dato degli impegni di competenza, compresi quelli finanziati dal FPV di entrata.

Non condividiamo questa posizione in quanto riteniamo che sarebbe stato più corretto, come peraltro sostenuto da alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, considerare la spesa riferita all'esercizio (comprensiva degli FPV di spesa) senza computare quella finanziata dal FPV di entrata (in quanto afferente ad un altro esercizio), poichè tale spesa può essere razionalmente oggetto di politiche di contenimento, mentre la spesa che considera una quota finanziata dal FPV di entrata si concilia meno con tale vincolo, in quanto rileva, per un mero tecnicismo contabile, una quota di spesa di pertinenza dell'esercizio precedente.

Tuttavia, come sempre, suggeriamo agli enti di allinearsi alla posizione della Sezione delle Autonomie.

Tale pronunciamento però, a nostro avviso, non può essere applicato anche in riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che fissano quale limite alle risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 2017, il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale convinzione deriva dal fatto che la delibera della Sezione della Autonomie riguarda specificatamente il caso del contenimento della spesa del personale e non dei fondi della contrattazione decentrata e poi perché, a nostro avviso, la suddetta normativa vincolistica impone agli enti di verificare il rispetto del citato tetto di spesa in sede di costituzione del fondo.

➔ Conclusioni

Crediamo che sia ovvio ma non inutile sottolineare, pur rendendoci conto delle difficoltà che ostacolano in tal senso i vari passaggi amministrativi, che gli enti debbano tendenzialmente costituire il fondo per la contrattazione decentrata (procedura che oltretutto avviene con un atto unilaterale da parte dell'ente) e sottoscrivere il relativo accordo decentrato nei primi mesi dell'anno di riferimento (l'ideale sarebbe ancor prima dell'inizio dell'esercizio), onde evitare di trasformare un incentivo in un premio a consuntivo. In tal senso la posizione della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato è chiara ormai da molti anni.

Altro aspetto da tenere in considerazione, non certamente meno importante delle possibili azioni di responsabilità causate da una tardiva sottoscrizione dell'accordo decentrato, sono sicuramente le conseguenze sul personale dipendente dovute alla perdita definitiva (almeno per l'anno di mancata sottoscrizione dell'accordo) dei fondi di parte variabile della contrattazione decentrata.

Infine, non va trascurata l'ipotesi che, nel verificarsi dei presupposti fin qui illustrati, l'applicazione al bilancio della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, riferita alla parte stabile dei fondi per la contrattazione decentrata, potrebbe non essere compatibile con gli spazi finanziari disponibili nell'ambito del pareggio di bilancio o con il contenimento della spesa del personale imposto dalla normativa vigente.

Ricordiamo gli strumenti messi a disposizione da Entionline per gli adempimenti in materia di Anticorruzione, sia in riferimento alla formazione annuale obbligatoria sia in relazione alla mappatura dei processi da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017:

[vai all'elenco dei servizi](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it, oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Ragioneria:

Circolare Ragioneria 23 ottobre - Notiziario

Circolare Ragioneria 19 ottobre - Versamenti spontanei delle entrate (tributarie ed extratributarie): modalità operative di riscossione

Circolare Ragioneria 16 ottobre - Notiziario

Circolare Ragioneria 12 ottobre - Il riaccertamento parziale dei residui: le novità introdotte dal 7° decreto correttivo della contabilità armonizzata